

Esterometro – Nuovo obbligo a partire dal 1° luglio anche per i contribuenti forfetari e per i contribuenti in Regime di vantaggio.

La **Legge di Bilancio 2021** ha ridisciplinato l'adempimento fiscale conosciuto con il nome di “**Esterometro**”.

A partire dallo scorso 1° luglio, i dati delle operazioni transfrontaliere intrattenute con operatori esteri (*fatture emesse e ricevute da operatori UE ed extra UE*) devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio ed il formato XML utilizzato per la predisposizione delle fatture elettroniche.

L'obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Prima dell'entrata in vigore della nuova norma, i soggetti passivi IVA residenti in Italia (**diversi dai contribuenti forfetari**) dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia.

Anche in questo caso, facevano eccezione le sole prestazioni per le quali era stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.

A livello pratico, l'adempimento consisteva nella predisposizione di un file riepilogante i dati di tutte le fatture estere emesse e ricevute nel trimestre di riferimento da inviarsi all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

A seguito delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate ed il formato XML attualmente adottato per la predisposizione delle fatture elettroniche.

Materialmente, la trasmissione telematica dei dati delle fatture relative a operazioni transfrontaliere avverrà attraverso l'emissione di un'autofattura elettronica in formato Xml da inviare al Sistema di interscambio.

Le specifiche tecniche del nuovo provvedimento normativo precisano che:

- Per le **fatture attive** relative alle operazioni effettuate in favore di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXXX”. La trasmissione al Sistema di Interscambio segue le ordinarie regole previste per le fatture elettroniche, ossia l'invio allo SDI del file deve avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione della fattura;
- Per le **fatture passive** ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un'autofattura elettronica (documento elettronico di tipo TD17 – TD18) da trasmettere al Sistema di

Interscambio. La trasmissione al Sistema di Interscambio dell'autofattura elettronica deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera. Naturalmente, trattandosi di fatture cartacee, l'effettiva data di ricezione delle fatture non è comprovabile.

A differenza della precedente versione dell'esterometro, *l'obbligo di emissione delle autofatture elettroniche in formato XML e di trasmissione al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate riguarda anche i contribuenti forfettari ed i contribuenti in regime di vantaggio*, precedentemente esclusi dal vecchio esterometro.

L'obbligo non riguarda invece i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio esclusi dall'obbligo di fattura elettronica a partire dallo scorso 1° luglio 2022 in quanto hanno conseguito nel corso dell'anno 2021 ricavi o compensi inferiori ad Euro 25.000. Per tali soggetti l'obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024.

Il *Decreto Semplificazioni* ha limitato la portata della norma prevedendo che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972, purchè di importo non superiore ad Euro 5.000. Si tratta in via di massima delle prestazioni relative ad hotel e ristoranti, pedaggi autostradali, acquisto di carburanti.

In questi specifici casi, infatti, viene sempre applicata l'Iva del paese estero in cui si materializza la cessione del bene o l'erogazione del servizio.

Si ritiene opportuno evidenziare che in relazione al **servizio di incasso tramite Pos della società SumUp**, molto diffuso tra gli psicologi, la fattura relativa alle commissioni trattenute sul transato viene emessa dalla società "SumUp Irlanda" (società di diritto irlandese) e si tratta a tutti gli effetti di una fattura estera.

A fronte della ricezione di tale fattura, il professionista, **anche in regime forfettario**, entro la fine del mese di ricezione della fattura estera deve emettere un'autofattura elettronica (TD 17 Integrazione/autofattura) e deve inoltrare la stessa al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

TD17 Integrazione/Autofattura acquisto servizi all'estero

Il prestatore estero emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente in Italia: l'operazione risulta essere imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente in Italia.

Ai fini di adempiere all'obbligo dell'esterometro, il committente italiano deve predisporre un'autofattura (TD17) e trasmetterla allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto cartacea.

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

A fronte di un acquisto UE di beni, il cedente UE emetterà fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza Iva in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario italiano, per adempiere all'obbligo dell'esterometro, deve predisporre un'autofattura elettronica (tipo documento TD18) ed inviarlo al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto cartacea.

